Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° Roma - Venerdì, 5 aprile 1929 - Anno VII Numero 80

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*. via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi, Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *O. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato, D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 4°, volume VI, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1014.**

REGIO DECRETO 2 marzo 1929, n. 396.
Norme per la proroga dell'efficacia delle graduatorie magistrali non ancora esaurite e per nuovi concorsi generali e speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, **n. 100**;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, **n. 849**;
Veduta la legge 14 giugno 1928, n. 1466;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maestri e le maestre compresi nelle graduatorie dei concorsi magistrali regionali banditi nel 1927 ancora in vigore o nelle graduatorie dei concorsi magistrali anteriormente banditi, le quali siano state comunque prorogate, saranno dai Regi provveditori agli studi classificati in due distinte graduatorie, secondo l'ordine di merito, una di soli maestri vincitori e l'altra di sole maestre vincitrici.

La efficacia delle graduatorie in tal modo compilate, o di una sola di esse, agli effetti dell'assegnazione dei posti di cui all'art. 124, comma 3°, del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, potrà essere prorogata dal Ministro al 31 luglio 1931, su richiesta del provveditore, intendendosi riservati:

a) alle graduatorie maschili, un quarto dei posti misti e la metà di quelli maschili che risultino disponibili, dedotti i posti per precedenti disposizioni di legge riservati ad altre graduatorie o categorie di insegnanti;

b) alle graduatorie femminili, la metà dei posti misti come sopra disponibili e tutti i posti femminili che risultino disponibili, detratto anche il quarto riservato alla graduatoria dei concorsi interni fra maestre di scuole materne, di cui alla legge 14 giugno 1928, n. 1466.

Art. 2.

Laddove le graduatorie maschili di concorsi regionali risultino esaurite o se ne preveda prossimo l'esaurimento, e non siano in vigore graduatorie di maestri ex combattenti, sarà bandito, entro i giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto, con scadenza di un mese e con l'osservanza delle norme generali di cui al capo I, titolo IV, del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, un concorso fra soli maestri, e i vincitori saranno nominati ai posti di scuola mista e a quelli di scuola maschile nella proporzione indicata nella lettera *a*) del precedente articolo.

Parimenti, ove siano esaurite le graduatorie femminili o se ne preveda prossimo l'esaurimento, uguale concorso, alle stesse condizioni, sarà bandito fra sole maestre, e le vincitrici saranno nominate ai posti di scuola mista e a quelli di scuola femminile nella proporzione indicata nella lettera *b*) del precedente articolo.

Art. 3.

Entro i quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dai Regi provveditori agli studi per le scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica, e dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, sarà bandito un concorso speciale per titoli ed esami, con scadenza di un mese, tra i maestri i quali documentino, con attestazione rilasciata dalla competente autorità militare, di aver prestato servizio durante la guerra 1915-1918 in zona di guerra presso reparti mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo, in qualunque tempo essi abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, ed anche se abbiano partecipato ai concorsi speciali e generali precedentemente banditi.

Non saranno ammessi al detto concorso coloro che siano stati condannati per diserzione, ancorchè amnistiati.

Art. 4.

Le graduatorie dei concorsi speciali saranno valide, fino alla nomina di tutti coloro che vi siano compresi, per la metà dei posti maschili e per un quarto dei posti misti non riservati.

Qualora siano in vigore graduatorie di precedenti concorsi speciali per ex combattenti, la nuova graduatoria seguirà alla preesistente con efficacia fino ad esaurimento.

Alla graduatoria per ex combattenti, così integrata, sarà riservata la totalità dei posti di scuola maschile disponibili e la metà dei posti di scuola mista disponibili, quando non abbiano avuta applicazione i precedenti articoli 1 e 2 nei riguardi delle graduatorie maschili dei concorsi generali.

Anche pel concorso di cui al precedente articolo avrà applicazione, per i maestri mutilati ed invalidi di guerra, la disposizione di cui all'art. 128 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 5.

I maestri, di cui all'art. 3 del presente decreto, potranno partecipare ad un solo dei concorsi speciali: ove preferiscano partecipare al concorso generale, non potranno partecipare al concorso speciale.

Per i concorsi, sia generali che speciali, da bandirsi dai Regi provveditori agli studi della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, avrà vigore la norma di cui all'art. 118 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 6.

Alle nomine per i posti misti, di cui ai precedenti articoli, si farà luogo ricorrendo alternativamente alle graduatorie maschili e femminili secondo l'ordine di merito dei maestri e delle maestre che in esse sono rispettivamente classificati.

Alle nomine per i posti maschili si farà luogo ricorrendo alternativamente alle graduatorie dei concorsi generali e a quelle dei concorsi speciali, secondo l'ordine di merito dei maestri in esse classificati.

Art. 7.

E' abrogato l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849, per quanto riguarda la determinazione della quota di posti riservati alla graduatoria del concorso speciale bandito in forza del decreto stesso.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti; addì 3 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 17. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1015.

REGIO DECRETO 18 marzo 1929, n. **394.**

Modifiche alle attuali indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie dei sottufficiali, caporali e soldati, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione disposta con l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156, riguardante l'aumento delle indennità di accantonamento e di marcia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la

guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156, è sostituito dal seguente:

« Le indennità giornaliere di accantonamento e di marcia sono stabilite come appresso:

GRADO	Indennità giornaliera di	
	accantonamento	marcia
Ufficiale generale	15 —	50 —
Colonnello	12 —	40 —
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	9 —	34 —
Capitano	7.50	30 —
Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma	7.50	25 —
Maresciallo dei tre gradi e gradi corrispondenti di ogni arma e corpo, brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri Reali	5 —	16 —
Sergente maggiore e sergente	1 —	4 —
Appuntato dei carabinieri Reali e carabiniere	2 —	5 —
Allievo carabiniere	0.30	0.60
Militari di truppa (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali)	0.15	0.30

« L'indennità di marcia per gli ufficiali è ridotta del 10 per cento quando essi usufruiscano di alloggio in natura fornito dai Comuni ».

Art. 2.

Nei trasferimenti di sede d'autorità, agli ufficiali, ai sottufficiali con famiglia, ed ai militari di truppa con famiglia, oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

Art. 3.

Il compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa trasferito è portato rispettivamente:

per la famiglia dell'ufficiale a L. 30,
per la famiglia del sottufficiale a L. 18,
per la famiglia del militare di truppa a L. 12,

ed è corrisposto per ciascuno dei giorni di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello d'arrivo alla nuova sede.

Art. 4.

Il compenso per chilometro e per quintale e frazione di quintale per il trasporto sulle vie ordinarie del bagaglio e del mobilio nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti di sede, e loro famiglie, è stabilito in L. 2.70.

Il compenso fisso a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio per ogni quintale e frazione di quintale dei materiali di cui sopra, è stabilito in L. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 15. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1016.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **397.**

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. è costituito come appresso:

Bonardi avv. gr. uff. Carlo, senatore del Regno, in rappresentanza della Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro;

Gatti avv. cav. di gr. cr. Salvatore, senatore del Regno, consigliere di Stato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Manaresi avv. gr. uff. Angelo, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Borga dott. comm. Giovanni, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Beer dott. gr. uff. Guido, prefetto del Regno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lojacono dott. gr. uff. Vincenzo, Regio ministro plenipotenziario di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Iraci prof. avv. comm. Agostino, prefetto del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Conti Rossini prof. gr. uff. Carlo, consigliere di Stato, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Orazi dott. comm. Nicola Mario, capo sezione nel Ministero della pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Troise dott. comm. Guido, direttore capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

Marinelli comm. Giovanni, in rappresentanza del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Ferretti dott. gr. uff. Lando, capo dell'Ufficio stampa del Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 18. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1017.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3496.

Liquidazione coatta del Consorzio calabrese fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1595, con il quale il Consorzio calabrese fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Catanzaro, venne eretto in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1926 con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio e venne preposto alla gestione dell'ente un commissario straordinario nella persona dell'avv. Antonio Ranieri coadiuvato da un vice-commissario nominato nella persona del dott. Alessandro Zaccagna;

Visti i decreti Ministeriali 10 marzo e 28 ottobre 1927, 30 marzo e 1° ottobre 1928 con i quali venne successivamente prorogato il periodo di straordinaria gestione del Consorzio predetto e vennero sostituiti il commissario ed il vice-commissario affidando gli incarichi rispettivamente all'ing. Donato D. Pasqua ed al sig. Giuseppe Colacino;

Vista la relazione del suddetto commissario in data 29 settembre 1928 dalla quale si rileva che il Consorzio non dispone di attività sufficienti per poter far fronte agli impegni assunti;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio calabrese fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Catanzaro, è posto in liquidazione coatta ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Colacino è nominato liquidatore del predetto Consorzio.

Al liquidatore verrà corrisposta, a carico dell'ente, la indennità la cui misura sarà determinata dal prefetto di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 178. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1929, n. 361.

Modifica dell'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1928, n. 3496, concernente la liquidazione coatta del Consorzio calabrese fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928-VII che pone in liquidazione coatta, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, il Consorzio calabrese fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Catanzaro, e ne nomina liquidatore il signor Giuseppe Colacino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso dell'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 3496, è sostituito dal seguente:

« Con successivo provvedimento ministeriale sarà fissata la misura della indennità da corrispondersi al liquidatore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1019.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 366.

Riunione dei comuni di Moasca e San Marzano Oliveto in un unico Comune con capoluogo San Marzano Oliveto e denominazione « San Marzano Moasca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Moasca e San Marzano Oliveto sono riuniti in unico Comune con capoluogo San Marzano Oliveto e denominazione « San Marzano Moasca ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 184. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1020**.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. **367**.

Riunione dei comuni di Monterosso Grana e San Pietro di Monterosso in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Monterosso Grana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monterosso Grana e San Pietro di Monterosso sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Monterosso Grana ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 185. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1021**.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. **368**.

Riunione dei comuni di Castagnole Lanze e Coazzolo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Castagnole Lanze ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castagnole Lanze e Coazzolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castagnole Lanze ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1022**.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **373**.

Aggregazione al comune di San Gemini di una zona di territorio del comune di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di San Gemini è aggregata la zona di territorio del comune di Terni delimitata giusta la pianta planimetrica vistata in data 21 gennaio 1928 dall'ingegnere dirigente la Sezione autonoma del Genio civile di Terni.

Detta pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Terni è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Terni e San Gemini in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 190. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1023.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **375.**

Rettifica dei confini fra i comuni di Ceggia e San Donà di Piave.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Ceggia e San Donà di Piave è rettificato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Venezia. Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Venezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 192. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1024.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **374.**

Aggregazione al comune di Avolasca di parte di territorio dei comuni di Casasco, Montemarzino e Montegioco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Avolasca la frazione Tassare del comune di Casasco, la località Isola Bella del comune di Montemarzino, nonchè la zona di territorio del comune di Montegioco, situata sulla sponda sinistra del torrente Grue.

Il confine del comune di Avolasca con i comuni di Casasco, Montemarzino e Montegioco è delimitato dalla linea mediana dell'anzidetto torrente Grue, in conformità della pianta planimetrica vistata in data 24 gennaio 1929 dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria. Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Avolasca e quelli di Casasco, Montemarzino e Montegioco, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 191. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1025.**

REGIO DECRETO 11 marzo 1929, n. **376.**

Sistemazione delle circoscrizioni comunali nella regione della Valpolicella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il Nostro decreto 2 dicembre 1928, n. 2978, concernente la sistemazione delle circoscrizioni comunali nella regione della Valpolicella;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contrada Camparso del comune di Dolcè è aggregata al comune di Sant'Anna d'Alfaedo.
La contrada Mandrago del cessato comune di Prun è aggregata al comune di Marano di Valpolicella.
Le contrade Ca Marega e San Micheletto del comune di San Pietro in Cariano sono aggregate al comune di Fumane.
La parte di territorio del comune di Fumane, situata a mezzodì della strada che dalla contrada San Francesco conduce a Ca Gradelle, è aggregata al comune di San Pietro in Cariano.

Art. 2.

Le circoscrizioni dei comuni di Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Pietro in Cariano e Sant'Anna d'Alfaedo sono delimitate in conformità della pianta topografica vistata in data 2 febbraio 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Verona.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 193. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1026.**

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. **378.**

Distacco dal comune di Galbiate della località denominata Calcherino ed aggregazione di essa al comune di Garlate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La località denominata Calcherino è staccata dal comune di Galbiate ed aggregata a quello di Garlate.

Art. 2.

Il territorio di detta località è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 22 dicembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Como.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Como è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Galbiate e Garlate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 195. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1027.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **379.**

Aggregazione della frazione Cataeggio del comune di Ardenno al comune di Val Masino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Cataeggio del comune di Ardenno è aggregata al comune di Val Masino.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Ardenno e Val Masino è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 21 dicembre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Sondrio.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Sondrio, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni sopra indicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 196. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1028.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 383.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rubbiano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Credera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1518, col quale i comuni di Credera e di Rubbiano venivano riuniti in un solo Comune denominato Credera-Rubbiano, con capoluogo Credera;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Credera-Rubbiano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale della sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rubbiano è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Credera è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Credera-Rubbiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 2. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1029.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 395.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Marco Besso », in Roma.

N. 395. R. decreto 14 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Marco Besso », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Teramo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. comm. dott. Armando Gialluca Palma a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Teramo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. comm. dott. Armando Gialluca Palma a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Teramo.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

(980)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Rieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Manlio Marini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Rieti;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Manlio Marini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Rieti.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

(981)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Ettore Mannori a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Firenze;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Ettore Mannori a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Firenze.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(983)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Caltanissetta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Luigi Correnti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Caltanissetta;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Luigi Correnti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Caltanissetta.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(982)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Antonio Caregaro Negrin a presidente della dipendente Federazione provinciale di Vicenza;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Antonio Caregaro Negrin a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Vicenza.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(985)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. marchese ing. Giuliano Gondi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Firenze;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. marchese ing. Giuliano Gondi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Firenze.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(984)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 16132

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Lodovico Kampl, nato a Kostrivnica (S.H.S.) il 7 agosto 1884 da Francesco e da Anna Damse, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Campi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lodovico Kampl è ridotto nella forma italiana di « Campi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(737)

N. 15460

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Emilio Mittrovich, nato a Fiume il 16 agosto 1890 da Gustavo e da Alessandra Matcovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Demetri ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Mittrovich è ridotto nella forma italiana di « Demetri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ester Rovis, nata a Fiume l'11 ottobre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(738)

N. 14337

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Arpad Michelich, nato a Fiume il 4 luglio 1894 da Andrea e da Francesca Chiempa, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Arpad Michelich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(739)

N. 14652

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Villich, nato a Fiume il 9 aprile 1872 da Antonio e da Antonia Vlach, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Villi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Villich è ridotto nella forma italiana di « Villi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marcella Cottiero, nata a Fiume il 26 aprile 1875, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(740)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Scoz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Scoz Orlando, figlio del fu G. Batta e della fu Emilia Kalhmann, nato a Mattarello il 3 settembre 1888, è restituito nella forma italiana di « Scozzi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(746)

N. 12105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Branz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Branz Silvio, figlio di Angelo e di Sluca Alda, nato a Vermiglio il 10 agosto 1899, è restituito nella forma italiana di « Branzi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(745)

N. 11419-18163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Tureck fu Ermano, nato a Trieste il 16 novembre 1906 e residente a Nizza, 53-*bis* Boulevard Victor Hugo, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turre »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tureck è ridotto in « Turre ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 ottobre 1929 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(841)

N. 11655.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Scoz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Adriana Scoz, figlia del fu G. Batta e della fu Emilia Kalhamann, nata a Mattarello il 19 settembre 1897, è restituito nella forma italiana di « Scozzi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(747)

N. 4356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « von Echo » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato « von Echo » del signor Emanuele de Eccher, figlio del fu Federico e della fu Adele Berti, nato a Lavis il 16 febbraio 1871, è restituito nella forma italiana di « Dall'Eco » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(748)

N. 12105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Branz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Branz Angelo, figlio di Emanuele e di Catterina Recla, nato a San Zeno il 30 dicembre 1868, è restituito nella forma italiana di « Branzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto è valido per tutti i componenti la famiglia del sig. Branzi Angelo.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(749)

N. 12102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Cofler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Cofler Domenico, figlio del fu Pietro e di Teresa Carmesini, nato a Besenello il 27 novembre 1878, è restituito nella forma italiana di « Coveli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto è valido per tutti i componenti la famiglia del sig. Domenico Coveli.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(750)

N. 12104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Noriller » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Noriller Giuseppe, figlio di Antonio e di Feller Domenica, nato a Besenello il 6 settembre 1896, è restituito nella forma italiana di « Noriglio » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per tutti i componenti la famiglia del sig. Giuseppe Noriglio.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(751)

N. 12101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Cofler » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Cofler Anselmo, figlio di Giuseppe e di Postinghel Maria, nato a Besenello il 28 aprile 1895, è restituito nella forma italiana di « Coveli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per tutti i componenti la famiglia del signor Anselmo Coveli.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(752)

N. 12103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Goller » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Goller Isidoro, figlio di Luigi e di Pompermaier Caterina, nato a Besenello il 27 ottobre 1885, è restituito nella forma italiana di « Golla » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto è valido per tutti i componenti la famiglia del signor Golla Isidoro.

Trento, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VACCARI.

(753)

N. 964.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Piffer » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto, il cambiamento va fatto a richiesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal sig. Piffer Giuseppe per la riduzione del suo cognome in « Pifferi »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata presentata opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Piffer Giuseppe, figlio di Davide e di Lutterotti Maria, nato a Stenico il 22 gennaio 1883, è cambiato con l'altro di forma italiana « Pifferi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori del sig. Piffer Giuseppe.

Trento, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(754)

N. 11419-14405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Löwenthal fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 maggio 1898 e residente a Trieste, via Stuparich, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lovenati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Löwenthal è ridotto in « Lovenati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosetta Löwenthal nata Pozzetti fu Giovanni, nata il 10 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(856)

N. 11419-18164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Misic fu Antonio, nato a Trieste il 22 febbraio 1874 e residente a Trieste, via S. Servolo, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Misic è ridotto il « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gaspara Misic nata Tonetti fu Giovanni, nata il 31 marzo 1880, moglie;
2. Albano di Antonio, nato il 6 novembre 1911, figlio;
3. Bruno di Antonio, nato il 10 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(857)

N. 2604.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Luches, nato a Pedena il 7 aprile 1874, da Francesco e da Maria Bo-

sich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucchesi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Luches è ridotto nella forma italiana di « Lucchesi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Palmich, nata a Laurana il 6 maggio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(919)

N. 1577.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Adamich Giuseppe, nato a Fiume il 19 marzo 1895, da Ferdinando e da Natalia Vicevic, residente a San Valentino, provincia di Pescara, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Adami »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Adamich è ridotto nella forma italiana di « Adami » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Zannini, nata a Trieste il 14 settembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(920)

N. 14009.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Ungler, nato a Fiume il 18 febbraio 1898, da Giuseppe e da Graf Berta, residente a Parma, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ungherini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Ungler è ridotto nella forma italiana di « Ungherini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Poldrugovaz, nata a Pola il 18 gennaio 1899, moglie;

Ferruccio, nato a Fiume il 31 dicembre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(921)

N. 18375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Vittorio Bacich, nato a Pogliane il 15 ottobre 1896, da Benedetto e da Anna Maria Babuder, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Bacich è ridotto nella forma italiana di « Baci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvezia Ferrari, nata a Zurigo il 7 luglio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(922)

N. 15188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Romualdo Blecich, nato a Fiume il 7 febbraio 1877 da Francesco e da Antonio Raccanelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Blessi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Romualdo Blecich è ridotto nella forma italiana di « Blessi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Plisich, nata a Veglia il 24 giugno 1879, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(741)

N. 14871.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Massimiliano Stepcich, nato a Fiume il 10 dicembre 1878 da Emilio Zamboni e da Antonia Stepcich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zamboni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Massimiliano Stepcich è ridotto nella forma italiana di « Zamboni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvira Serdoz, nata a Porto Sayd (Egitto) il 12 novembre 1877, moglie;

Emidio, nato a Fiume il 1° giugno 1906, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 75.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.60
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.726	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	288.87	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	70.025
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	18.98	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.60
Oro	368.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.